

Allegato "A" al N.7992 di raccolta

S T A T U T O

ASSOCIAZIONE PRESIDI DEL LIBRO

Art. 1 - Costituzione, Sede.

E' costituita una Associazione culturale denominata "PRESIDI DEL LIBRO", d'ora in poi denominata "Associazione".

L'Associazione ha sede in Santa Teresa dei Maschi - Strada Lamberti 3 - 70122 Bari.

Art. 2 - Scopo.

L'Associazione non ha finalità di lucro e si propone di promuovere la lettura dei libri quale indispensabile strumento di crescita culturale e civile.

L'Associazione sollecita aggregazioni culturali, soprattutto nei centri urbani di piccole dimensioni e nei grandi quartieri cittadini in cui non sono presenti iniziative culturali.

A tal fine, promuove seminari, tavole rotonde, convegni, mostre, festival, fiere letterarie e culturali, premi letterari, borse di studio e ogni altra forma di incontro.

L'Associazione intende, altresì, sollecitare gli enti pubblici e privati che, per le proprie competenze, possono svolgere una funzione di stimolo alla lettura: scuole, biblioteche, istituzioni pubbliche locali e nazionali, altre associazioni culturali, librerie, enti economici - come banche e imprese - che dedichino risorse ad attività culturali, associazioni professionali, sociali, politiche, giornali, radio, televi-

sione ed altri mezzi di comunicazione.

L'Associazione contribuisce alla crescita sociale e culturale del territorio con le iniziative che ritiene più congrue.

A questo fine l'Associazione può:

a) fornire competenze, consulenza e formazione professionale

(anche per il tramite degli associati);

b) organizzare l'attività di formazione ed elevazione professionale dirette sia agli occupati sia ai disoccupati, utilizzando anche proprie risorse umane e proprie strutture;

c) inserire singole iniziative nel progetto "Presidi del libro" e promuoverne la divulgazione sulla stampa nazionale e locale.


Per il raggiungimento dello scopo sociale l'associazione potrà anche avvalersi di collaborazioni remunerate di terzi, e potrà pure assumere dipendenti.

L'Associazione non potrà svolgere attività di tipo commerciale, se non nei limiti previsti dall'art.148 D.P.R. 917/1986.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art 3 - Patrimonio ed entrate dell'associazione.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da ogni bene mobile ed immobile pervenuto a qualsiasi titolo, nonché degli avanzi di gestione e dal fondo iniziale di euro 50.000,00.



Le entrate dell'Associazione sono costituite:

a) dalle quote associative annuali;

b) dalle quote di adesione;

c) da lasciti e donazioni;

d) da proventi realizzati in esecuzione di attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali;

e) dalla rendita del patrimonio;

f) da contributi di Enti pubblici e privati.

Art. 4 - Associati.

Ciascun associato ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Sono altresì soci dell'associazione, persone che si sono distinte nella promozione della lettura, istituzioni pubbliche, enti, associazioni, fondazioni no profit, ecc., società e persone fisiche particolarmente qualificate e rappresentative che svolgano attività di promozione della lettura a livello regionale, nazionale o internazionale.

Su proposta del Consiglio Direttivo, l'assemblea a maggioranza dovrà ratificare l'ammissione di nuovi Soci tra Enti, Associazioni, Aziende, Imprese e persone fisiche che ne facciano domanda ai sensi dell'art. 5 e che, non avendo interessi in contrasto con quelli dell'Associazione, intendano perseguire gli scopi partecipando alle attività sociali.

L'Associazione potrà attribuire la qualifica di Socio Onorario

ad Enti, Associazioni, Aziende, Imprese e personalità, che si
siano particolarmente contraddistinte nei settori in cui ope-
ra l'Associazione.

I Soci onorari avranno gli stessi diritti degli Ordinari ma
non pagheranno quote di iscrizione.

Art. 5 - Ammissione, quote, recesso.

L'ammissione dei nuovi soci che ne facciano domanda in forma
scritta verrà deliberata dal Consiglio direttivo o da organi-
simo da questo delegato e ratificata dall'Assemblea dei compo-
nenti, su presentazione di almeno due Soci Ordinari.

Le quote sociali sono proposte annualmente dal Consiglio di-
rettivo in carica e approvata dall'Assemblea dei soci sulla
base del fabbisogno finanziario dell'Associazione per l'eser-
cizio delle attività sociali.


La facoltà di recesso da parte dei Soci Ordinari potrà essere
esercitata con lettera raccomandata al Presidente prima della
scadenza di ogni esercizio annuale; potrà altresì essere e-
sercitata a seguito della modifica delle entità delle quote,
entro tre mesi dalla relativa deliberazione.

Le quote e contributi associativi non sono cedibili.

Art. 6 - Organi.

L'Assemblea è sovrana e gli organi amministrativi sono libe-
ramente eleggibili dai soci secondo il criterio del voto
singolo.

Sono organi dell'Associazione:



- l'Assemblea;

- il Consiglio Direttivo;

- il Comitato Esecutivo;

- il Presidente.

Tutte le cariche sociali avranno durata biennale e gli organi potranno essere rieletti.

Art. 7 - Assemblea.

All'assemblea partecipano i soci o loro delegati in regola con la quota sociale.

Il voto è espresso o personalmente o a mezzo di altro soggetto, munito di delega scritta.

Nessun socio può rappresentare più di cinque Soci.

L'Assemblea delibera sui bilanci preventivi e consuntivi e sui programmi di attività, fissa il numero ed elegge i componenti del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno su convocazione del Presidente o su richiesta scritta di almeno un terzo dei Soci.

Art. 8 - Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è costituito da un numero dispari, variabile da 5 (cinque) a 17 (diciassette), di Consiglieri eletti dall'Assemblea per la durata di un biennio dalla sua elezione.

E' presieduto dal Presidente o, in sua assenza, da altro Consigliere da lui delegato, che ne dispone la convocazione fis-

sandone gli argomenti da trattare nell'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo delibera su tutte le materie di ordinaria amministrazione, predispone il Bilancio di previsione e consuntivo, fissa le quote sociali, delibera sull'attuazione dei programmi, stabilisce la data delle assemblee, determina ogni altra modalità organizzativa, compresa l'ammissione dei nuovi soci.

Il Consiglio direttivo può nominare un Comitato esecutivo per la gestione ordinaria dell'attività dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo su proposta del Presidente può nominare uno o più Vicepresidenti attribuendo loro particolari deleghe.

Il Consiglio può nominare un Direttore, fissandone compiti ed eventuale retribuzione.


Fino alla prima elezione del Consiglio Direttivo, le sue funzioni sono svolte dal Presidente.

Art. 9 - Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo è composto da un numero variabile di consiglieri, da 3 (tre) a 9 (nove), e da corso alle direttive strategiche elaborate dal Consiglio Direttivo nella gestione ordinaria dell'Associazione.

Art. 10 - Presidente

Il Presidente rappresenta l'Associazione, convoca e presiede le adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo, provvede alla tutela degli interessi del-



l'Associazione e ne sorveglia l'attività in conformità alle

decisioni dei suoi organi, mantiene i rapporti con gli Enti e

Organizzazioni che si occupano degli ambiti di cui all'art 2.

La carica del Presidente ha durata biennale.

Il Presidente viene nominato per la prima volta in sede di

atto costitutivo dell'Associazione e successivamente dal Con-

siglio Direttivo.

Il caso di assenza o impedimento il Presidente viene sostituito da un Vice Presidente.

tuito da un Vice Presidente.

Il Presidente può delegare a quest'ultimo determinate attribuzioni, precisandone i poteri.

buzioni, precisandone i poteri.

Art. 11 - Sedute degli organi.

Il Consiglio Direttivo delibera con il voto favorevole della

maggioranza dei suoi componenti.

L'Assemblea è costituita con la presenza di almeno un terzo

degli aventi diritto. Le delibere, se non diversamente specificato nel presente statuto, sono assunte a maggioranza dei

presenti.

presenti.

Le votazioni avvengono con scrutinio palese salvo richiesta

di almeno un terzo dei partecipanti di procedere a scrutinio

segreto.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le convocazioni vanno fatte, di norma, con almeno sette giorni di preavviso a mezzo di posta ordinaria, fax o e-mail.

ni di preavviso a mezzo di posta ordinaria, fax o e-mail.

In caso di urgenza è prevista la convocazione con raccomandazione

ta, via telegrafica/fax/E-Mail con almeno 48 (quarantotto) ore di preavviso.

Art. 12 - Anno finanziario.

L'anno finanziario va dal 1 gennaio al 31 dicembre.

All'inizio o al termine di ogni esercizio il Presidente provvederà alla compilazione del bilancio preventivo e del consuntivo dell'Associazione, da sottoporre all'assemblea per l'approvazione.

L'eventuale eccedenza attiva potrà essere accantonata in apposito fondo per essere utilizzata negli anni successivi al fine di perseguire gli scopi sociali.

Art. 13 - Modifiche allo Statuto.

Il presente Statuto può essere modificato dall'Assemblea, all'uopo convenuta, costituita alla presenza di almeno la metà dei Soci presenti con decisione presa con la maggioranza dei due terzi dei voti.

Art. 14 - Scioglimento.

Lo scioglimento dell'Assemblea può essere proposto dal Consiglio Direttivo o da almeno un quarto dei Soci.

E' deciso dall'Assemblea all'uopo nominata in seduta straordinaria, con la presenza di almeno la metà dei Soci e con deliberazione presa a maggioranza dei presenti.

In caso di scioglimento l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il proprio patrimonio ad altre organizzazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

Art. 15 - Clausola compromissoria.

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione e dell'interpretazione del presente Statuto sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura dando luogo ad arbitrato irrituale.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo tra le parti contendenti.

In mancanza di accordo sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Bari.


Art. 16 - Disposizione finale.

Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia.

La presente copia costante di dodici facciate è conforme all'originale e si rilascia per l'uso che compete.

Bari,

21 MARZO 2005-

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "TRIBUNALE DI BARI" and "CANTIERE DI BARI".